

Circolare n. 18 /2003

Roma, 23 dicembre 2003

Oggetto: La riforma tributaria

Sommario: 1. - LE PRINCIPALI NOVITA' 2. - L'ALiquOTA D'IMPOSTA 3. - L'ABOLIZIONE DELLA DIT E DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE 4. - LA PARTECIPATION EXEMPTION 4.1. - Le fattispecie interessate 4.2. - Le condizioni richieste 4.3. - Il regime transitorio 5. - I REGIMI DI INDEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI 5.1. - La normativa di riferimento 5.2. - La sottocapitalizzazione sottile (cosiddetta "thin capitalization) 5.2.1. - *Il quadro generale* 5.2.2. - *I limiti di deducibilità* 5.3. - Il "pro rata" patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi 5.4. - Il "pro rata" generale di indeducibilità degli interessi passivi 6. - LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI 7. - I CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 7.1. - Il regime fiscale dell'associante 7.2. - Il regime fiscale dell'associato 8. - LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA 8.1. - Il quadro generale 8.2. - I presupposti soggettivi 8.3. - I presupposti oggettivi 8.4. - L'esercizio dell'opzione 8.5. - Gli effetti 8.6. - Gli acconti d'imposta 8.7. - La tassazione per trasparenza delle società a ristretta base azionaria 9. - IL CONSOLIDATO NAZIONALE 9.1. - Il quadro generale 9.2. - I presupposti soggettivi 9.3. - Gli obblighi delle società controllate 9.4. - Gli obblighi della società o ente controllante 9.5. - Gli effetti del consolidato nazionale 9.5.1. - *L'utilizzo delle perdite* 9.5.2. - *Esclusione dall'imponibile dei compensi corrisposti a fronte di "risparmi fiscali"* 9.5.3. - *Il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo* 9.5.4. - *Il regime dei dividendi distribuiti dalle società consolidate* 9.6. - L'interruzione anticipata della tassazione di gruppo 9.7. - Le responsabilità 10. - IL CONSOLIDATO MONDIALE 10.1. - Il quadro generale 10.2. - I soggetti ammessi 10.3. - Gli effetti del consolidato mondiale 10.4. - I presupposti di efficacia per l'esercizio dell'opzione dei gruppi mondiali 10.5. - Gli obblighi delle società od enti controllanti 10.6. - I trasferimenti infragruppo 10.7. - La determinazione dell'imposta dovuta 10.8. - L'interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell'opzione 10.9. - L'interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti 11. - L'ENTRATA IN VIGORE

Con la presente Circolare desideriamo comunicarVi le principali novità per le società di capitali contenute nel Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 190 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 16 dicembre 2003) recante la “*riforma dell'imposizione del reddito delle società a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80*”.

La presente Circolare si sostituisce integralmente alla nostra precedente Circolare dell'8 ottobre 2003, n. 12. Comunque con successive Circolari Vi saranno comunicati gli opportuni approfondimenti del caso, alla luce anche dei chiarimenti ministeriali che verranno diffusi prossimamente dall'Amministrazione finanziaria sull'argomento in trattazione.

Il presente lavoro ha carattere meramente informativo e non costituisce un parere.

§§§

1. - LE PRINCIPALI NOVITA'

I principali aspetti della nuova disciplina di imposizione delle società attengono sia alla misura del prelievo, sia alle regole di determinazione della base imponibile. In estrema sintesi, le novità introdotte dal legislatore possono individuarsi rispettivamente:

1. nell'introduzione di un'aliquota di tassazione unica inferiore a quella attuale;
2. nell'abrogazione delle disposizioni in materia di DIT di cui al D.Lgs. n. 466/1997;
3. nell'abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358/1997, nonché del riconoscimento fiscale del disavanzo da fusione o scissione;
4. nella previsione di un limite alla deducibilità degli oneri finanziari per finanziamenti effettuati o garantiti dai soci (cosiddetta thin capitalization);
5. nell'esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato (cosiddetta “participation exemption”) e la conseguente indeducibilità delle minusvalenze iscritte e di quelle realizzate;
6. nell'esenzione dei dividendi distribuiti da società con personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti e l'abolizione del relativo credito d'imposta;
7. nella riformulazione della disciplina impositiva applicabile ai contratti di associazione in partecipazione;
8. nel riconoscimento della facoltà, per le società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, di optare per il regime di trasparenza fiscale attualmente previsto per i soci delle società di persone residenti in Italia;
9. nella possibilità di tassazione consolidata dei gruppi d'impresе attraverso la determinazione di un'unica base imponibile;

2. - L'ALiquOTA D'IMPOSTA

Per effetto dell'art. 77, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986 viene disposto che l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (cosiddetta IRES) è stabilita nella misura del 33%. Inoltre, va evidenziato che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini IRES, la misura dell'acconto è aumentata dal 99% al 102,5%.

3. - L'ABOLIZIONE DELLA DIT E DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

A seguito della entrata in vigore della riforma tributaria è stata abrogata definitivamente la DIT con decorrenza dal periodo d'imposta che ha inizio successivamente al 1° gennaio 2004.

Inoltre, relativamente alle operazioni straordinarie viene disposto l'abrogazione dell'imposta sostitutiva del 19% di cui al D.Lgs. n. 358/1997. In buona sostanza non sarà più possibile riconoscere fiscalmente, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, i maggiori valori derivanti dalle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni etc..

4. - LA PARTECIPATION EXEMPTION

4.1. - Le fattispecie interessate

Con la riforma del diritto tributario è stato introdotto il regime di esenzione da tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società. Conseguentemente, è prevista l'ineducibilità degli oneri finanziari relativi all'acquisizione di tali partecipazioni, e, soprattutto, l'irrelevanza delle minusvalenze.

In particolare, per effetto dell'art. 87, comma 1, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 sono interessati dalla disciplina in questione le cessioni delle partecipazioni in:

- società in nome collettivo ed in accomandita semplice e le società ad esse equiparate;
- società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, di mutua assicurazione;
- enti commerciali e non commerciali sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato.

Inoltre, l'esenzione in argomento si applica anche:

- agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, cioè agli strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente ineducibile in quanto interamente ancorata ai risultati economici della società emittente o dell'affare;
- ai contratti di associazione in partecipazione e a quelli di cui all'art. 2554 del codice civile, allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

4.2. - Le condizioni richieste

L'esenzione dalla tassazione non presenta valenza assoluta, ma trova applicazione solo in presenza delle seguenti condizioni:

1. possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
2. iscrizione in bilancio delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
3. residenza fiscale della società partecipata in uno Stato diverso da quelli a regime fiscale privilegiato. Diversamente, per beneficiare del regime agevolato in questione il soggetto

partecipante dovrà dimostrare – a seguito del diritto d'interpello - che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del possesso della partecipazione, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o Paesi CFC;

4. esercizio da parte dell'impresa partecipata di un'attività commerciale.

I requisiti di cui ai punti nn. 3 e 4 devono sussistere ininterrottamente - al momento del realizzo - almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

La norma in commento prevede, inoltre, l'esclusione, per presunzione assoluta, dall'ambito di applicazione della disciplina della *participation exemption* per le cessioni di azioni o quote detenute in società immobiliari.

Infine, occorre segnalare che per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva e prevalente nella assunzione di partecipazioni (cosiddette "holding") i requisiti di cui ai punti nn. 3 e 4 devono essere posseduti dalle società indirettamente partecipate da queste ultime e risultano soddisfatti laddove il valore del patrimonio delle holding sia rappresentato per la maggior parte da società partecipate aventi i suddetti requisiti.

4.3. - Il regime transitorio

Per effetto dell'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 344/2003 l'applicabilità del regime di detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, è esclusa nei primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte relativamente alle medesime partecipazioni. Ciò al fine di evitare il cumulo tra il beneficio fiscale della svalutazione delle partecipazioni e della esenzione da tassazione delle plusvalenze maturate sulle stesse partecipazioni.

Corrispondentemente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 344/2003 le svalutazioni relative alle stesse azioni o quote che sono state riprese a tassazione nei due periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2003, sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003.

5. - I REGIMI DI INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

5.1. - La normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 344/2003 contiene delle disposizioni con le quali si introducono rilevanti novità circa i criteri di indeducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa.

In particolare, il regime in parola risulta contenuto rispettivamente:

- nell'art. 96, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 che disciplina il cosiddetto "pro rata" generale di indeducibilità degli interessi passivi;
- nell'art. 97, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 relativo al "pro rata" patrimoniale di indeducibilità a fronte del possesso di partecipazioni caratterizzate dall'esenzione;
- nell'art. 98, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 relativo alla sottocapitalizzazione sottile

(cosiddetta *thin capitalization*).

Dal combinato disposto degli artt. 97 e 98, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986 si evince con chiarezza che nell’applicazione delle menzionate disposizioni vi è un ordine di priorità in base al quale si applicano per prime le disposizioni previste dall’art. 98, quindi quelle previste dall’art. 97, e infine si applica l’art. 96, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986. Conseguentemente, le menzionate norme limiterebbero la deducibilità degli interessi passivi che residuano dopo l’applicazione delle stesse disposizioni secondo l’ordine previsto dalla legge.

5.2. - La sottocapitalizzazione sottile (cosiddetta “thin capitalization)

5.2.1. - Il quadro generale

Con l’istituzione dell’IRES è stata introdotta una norma antielusiva che prevede l’indeducibilità degli interessi passivi derivanti dai finanziamenti (mutui, depositi di denaro o di ogni altro rapporto di natura finanziaria, ad esclusione dei finanziamenti assunti nell’esercizio dell’attività bancaria) erogati e/o garantiti direttamente dai soci o dalle parti correlate ai soci che detengono una partecipazione “qualificata”. Il socio è “qualificato” quando:

- a. direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell’art. 2359 del codice civile il soggetto debitore ovvero;
 - b. partecipa al capitale sociale dello stesso con una percentuale pari o superiore al 25%, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute dalle sue parti correlate.
- Al riguardo va precisato che si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile

5.2.2. - I limiti di deducibilità

In particolare, è stato previsto che sono indeducibili dal reddito dell’esercizio gli interessi relativi ai finanziamenti che superano di 5 volte per il primo periodo d’imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004 (e di 4 volte per i periodi d’imposta successivi) la quota di patrimonio netto contabile imputabile al socio ed alle sue parti correlate (così come risulta dal bilancio relativo all’esercizio precedente, comprensivo anche dell’utile non distribuito opportunamente rettificato) aumentato degli apporti di capitale effettuati dai suddetti soggetti in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi e di quelli di cointeressenza di cui all’art. 2554 del codice civile.

Il patrimonio netto contabile di riferimento deve essere ridotto:

1. dei crediti risultanti nell’attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento non ancora eseguiti;
2. del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
3. delle perdite subite nel caso di mancata ricostituzione del patrimonio netto entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono;
4. del valore di libro o, se minore, del relativo patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate e collegate.

In buona sostanza, nell'ipotesi di superamento del rapporto massimo tra debito e patrimonio netto contabile stabilito dalla legge gli interessi passivi relativi ai finanziamenti eccedenti saranno indeducibili dal reddito, salvo nel caso in cui il contribuente debitore fornisca la prova che *«l'ammontare dei finanziamenti è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale»* (cfr. art. 98, secondo comma, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986).

L'art. 98, ultimo comma, del “nuovo” D.P.R. n. 917/1986 dispone, inoltre, l'esclusione dal limite di deducibilità degli interessi passivi per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie per l'applicazione degli studi di settore (e cioè euro 5.164.569,00).

5.3. - Il “pro rata” patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi

L'art. 97, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986 disciplina il “pro rata” patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi il quale si riferisce specificamente all'ipotesi in cui la società posseda delle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'art. 87, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986 (cosiddette “participation exemption”).

Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle suddette partecipazioni ecceda quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 98, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986 *“è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali”*.

In buona sostanza, gli interessi che soggiacciono alle disposizioni in esame sono quelli che residuano dopo l'applicazione delle disposizioni sulla cosiddetta “thin capitalization”. Per il calcolo dell'eccedenza non rilevano le partecipazioni che concorrono alla formazione dell'imponibile di gruppo, nonché le partecipazioni in società il cui reddito è imputato ai soci per trasparenza in osservanza dei principi di cui all'art. 115, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986. Relativamente a questa ultima fattispecie deve essere evidenziato che nel caso in cui la partecipazione venga ceduta entro il terzo anno successivo all'acquisto, il reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione della partecipazione è rettificato in aumento di un importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto di legge.

5.4. - Il “pro rata” generale di indeducibilità degli interessi passivi

La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni sulla “thin capitalization” ed il “pro rata” patrimoniale di indeducibilità è deducibile dal reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono alla formazione del reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Va a questo riguardo segnalato che ai fini del rapporto menzionato non si tiene conto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986:

1. delle sopravvenienze attive accantonate *ex art.* 88, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986, dei

proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono alla formazione del reddito;

2. i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tener conto delle rimanenze;
3. le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 86, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
4. le plusvalenze di cui all'art. 87, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 si computano per il loro intero ammontare;
5. gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per il loro intero ammontare indipendentemente del loro concorso alla formazione del reddito;
6. i proventi immobiliari di cui all'art. 90, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 si computano nella misura ivi stabilita;
7. le rimanenze di cui agli artt. 92 e 93, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

Inoltre, deve essere segnalato che nel caso in cui nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili secondo le regole sopra illustrate ma senza tener conto – ai fini del rapporto previsto – dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione (cfr. art. 96, terzo comma, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986).

6. - LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Per effetto dell'art. 89, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 viene prevista l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei dividendi distribuiti da società con o senza personalità giuridica - sia residenti che non residenti - anche in sede di liquidazione, in misura pari al 95% degli stessi.

Infatti l'art. 89, secondo comma, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 dispone che gli utili distribuiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali indicati dall'art. 73, primo comma, lett. a) e b), "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 non concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito imponibile per il 95% del loro ammontare.

La disciplina illustrata non presenta valenza assoluta in quanto la stessa non trova applicazione nei riguardi delle società localizzate in territori a fiscalità privilegiata, salvo nel caso in cui sia dimostrato - a seguito della presentazione di una specifica istanza di interpello all'Amministrazione finanziaria - che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o Paesi CFC. In questa ipotesi il trattamento agevolato dispiegherà la propria efficacia anche nei riguardi dei dividendi distribuiti dalle società in questione.

Inoltre, la tassazione degli utili nella misura del 5% risulta applicabile anche alla distribuzione degli stessi nelle ipotesi di recesso, di esclusione e riscatto, di riduzione del capitale sociale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società residenti e non residenti per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto della quota o azione annullata.

7. - I CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

7.1. - Il regime fiscale dell'associante

Il D.Lgs. n. 344/2003 modifica radicalmente il regime fiscale dei contratti di associazione in partecipazione. L'art. 109, comma 9, lett. b), "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 dispone che è indeducibile dal reddito ogni tipo di remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. In buona sostanza, non sono ammesse in deduzione dal reddito d'impresa le remunerazioni corrisposte qualora gli apporti forniti dall'associato siano costituiti da capitale ovvero siano "misti" e cioè siano costituiti da capitale, opere e servizi.

Diversamente, sono ammessi in deduzione dal reddito per competenza gli utili spettanti agli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente da opere e servizi.

7.2. - Il regime fiscale dell'associato

Nel caso in cui l'associato sia un soggetto IRES la remunerazione corrisposta non concorre a formare il reddito della società o ente per il 95% del suo ammontare (cfr. art. 89, secondo comma, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986). In questa ipotesi gli utili derivanti dal contratto di AIP concorreranno alla formazione del reddito imponibile dell'associato in misura pari al 5% del loro ammontare.

8. - LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA

8.1. - Il quadro generale

Per effetto dell'art. 115, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 è prevista a favore delle società di capitali partecipanti ad altre società di capitali, la possibilità di optare per la tassazione per "trasparenza" così come avviene attualmente per le società di persone.

In conseguenza di ciò il reddito (o la perdita) della società partecipata viene imputato immediatamente in capo al socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

8.2. - I presupposti soggettivi

Condizione necessaria affinché l'opzione in parola possa essere validamente esercitata è che

sia le società partecipanti che le partecipate siano esclusivamente:

- società per azioni e in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

Tuttavia, per effetto dell'art. 115, secondo comma, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 nel caso in cui vi siano soci (società di capitali) non residenti nel territorio dello Stato, l'opzione in questione sarebbe validamente esercitata a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti a tali società (ciò si verifica, ad esempio, nel caso di utili distribuiti alle società UE nell'ambito del regime "madre figlia").

8.3. - I presupposti oggettivi

Affinché si possa optare per la tassazione per trasparenza è necessario che le società abbiano una partecipazione di diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale di cui all'art. 2364 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

La norma in commento, inoltre, prevede alcune ipotesi al verificarsi delle quali l'esercizio dell'opzione in parola non può essere effettuato. Ciò avviene nel caso in cui:

- la società partecipata abbia optato per la tassazione di gruppo sia su base nazionale che su base mondiale;
- la società partecipata abbia emesso, ai sensi dell'art. 2346, ultimo comma, del codice civile, strumenti finanziari partecipativi a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi di opere e servizi.

8.4. - L'esercizio dell'opzione

L'art. 115, quarto comma, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 dispone che l'esercizio dell'opzione è demandato a tutte le società ed è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi predetti. Le modalità di esercizio dell'opzione e della comunicazione, saranno disciplinate mediante specifico provvedimento da emanarsi da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il venir meno delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'opzione, comporta la cessazione dell'efficacia della stessa a partire dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata. Comunque, viene previsto che il mutamento della compagine sociale con l'ingresso nuovi soci in possesso dei requisiti prescritti dalla legge non comporta il venir meno della disciplina in esame.

8.5. - Gli effetti

Per effetto dell'art. 115, primo comma, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 il reddito complessivo è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione effettiva (quindi a prescindere dalla effettiva distribuzione) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'imputazione a ciascun socio ha ad oggetto il reddito complessivo, di conseguenza è computata proporzionalmente per trasparenza anche l'eventuale perdita d'esercizio nei limiti della quota di patrimonio netto contabile riferibile al socio. Per la quota (di perdita) eccedente tale limite, non è ammessa alcuna imputazione in capo al socio: conseguentemente, le eventuali coperture di perdite eccedenti mediante versamenti dei soci determinano un aumento del costo fiscalmente riconosciuto.

Inoltre, le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della società partecipata, i crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano sulle imposte dovute dai singoli soci in base alla propria percentuale di partecipazione agli utili.

Infine, viene riconosciuto il principio secondo il quale l'opzione esercitata non modifica il regime di tassazione in capo ai soci in relazione alla distribuzione delle riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di capitale.

8.6. - Gli acconti d'imposta

L'art. 115, comma 7, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che nel primo esercizio di opzione permane l'obbligo dell'acconto anche in capo alla società partecipata, mentre in caso di cessazione del regime di trasparenza per la società partecipata e i suoi soci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 126, sesto comma, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 in materia di consolidato nazionale.

Infine in caso di mancato rinnovo dell'opzione la società partecipata ed i suoi soci dovranno determinare l'acconto senza considerare gli effetti dell'opzione stessa.

Con riguardo alla solidarietà dell'imposta da pagare, l'art. 115, comma 8 "nuovo" D.P.R. n. 917/1986, dispone che la società partecipata è solidalmente responsabile per le imposte, sanzioni ed interessi dovuti dai soci in relazione al relativo reddito imputato per trasparenza.

8.7. - La tassazione per trasparenza delle società a ristretta base azionaria

Per effetto dell'art. 116, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 è prevista la possibilità di optare per il regime di tassazione per trasparenza anche alle società a responsabilità limitata, a condizione che le stesse rientrino nell'ambito degli studi di settore e i cui soci siano composti esclusivamente da persone fisiche.

Ulteriore condizione affinché sia concessa la tassazione per trasparenza è che il numero dei soci non sia superiore a 10 in caso di società a responsabilità limitata, o a 20 in caso di società cooperativa a responsabilità limitata.

Inoltre, la modalità di tassazione in parola non potrà essere esercitata in caso di acquisto di partecipazioni aventi i requisiti per la esenzione da tassazione delle plusvalenze (*participation exemption*).

L'opzione si esercita con le stesse forme che verranno individuate per l'analoga modalità di

tassazione prevista per le altre società di capitali.

9. - IL CONSOLIDATO NAZIONALE

9.1. - Il quadro generale

Con la riforma fiscale viene introdotto un regime opzionale di tassazione per i gruppi di impresa. In particolare, è concessa l'opportunità di optare per una tassazione di gruppo sommando algebricamente l'imponibile (utili e perdite) di tutte le società partecipanti al gruppo.

Il modello adottato per la tassazione è, quindi, quello nel quale vi è un'unica base imponibile e, pertanto, un'unica dichiarazione. Conseguentemente, i gruppi d'impresa potranno beneficiare della possibilità di compensare i redditi e le perdite fiscali del gruppo.

9.2. - I presupposti soggettivi

Ai sensi del "nuovo" art. 119, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 le società di capitali e gli enti commerciali possono optare per la tassazione di gruppo in presenza delle condizioni di seguito menzionate:

- 1) la capogruppo deve essere un soggetto passivo IRES residente oppure con stabile organizzazione in Italia. Le controllate dovranno essere necessariamente delle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- 2) il controllo di diritto detenuto dalla società o ente controllante sulle controllate. Per controllo di diritto si intende la maggioranza dei diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, nell'assemblea generale di cui all'art. 2346 del codice civile. Ai fini del consolidato devono essere prese in considerazione le partecipazioni detenute in piena proprietà al capitale sociale: i requisiti minimi richiesti di partecipazione sia al capitale che agli utili della partecipata devono verificarsi ininterrottamente sin dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si opta per il consolidato;
- 3) le società partecipanti al consolidato devono avere necessariamente identità di esercizio sociale;
- 4) l'elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è stata scelta la tassazione del gruppo. L'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione del gruppo;
- 5) il consolidato non è consentito alle controllate che adottano un regime fiscale particolare secondo il quale non trova riscontro l'applicazione dell'aliquota unica del 33%;

- 6) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante. La scelta per la tassazione di un unico imponibile dei gruppi di imprese nazionali ha validità per 3 anni. L'esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'opzione stessa secondo le modalità che verranno previste con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9.3. - Gli obblighi delle società controllate

Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione ciascuna società controllata deve:

- compilare il modello di dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell'art. 17, D.P.R. n. 241/1997 e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'art. 109, quarto comma, lett. b), "nuovo" D.P.R. n. 917/1986;
- fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale specificando la differenza residua tra il valore di libro e il valore fiscalmente riconosciuto;
- fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a questa ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell'opzione.

9.4. - Gli obblighi della società o ente controllante

La società o l'ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni:

1. in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione;
2. in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro rata patrimoniale di cui all'art. 97, secondo comma, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986;
3. in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di cui all'art. 123, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986.

Gli obblighi di versamento, l'utilizzo dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto delle società controllate, nonché la possibilità di riporto a nuovo delle perdite fiscali, sono attribuiti esclusivamente alla società controllante. L'acconto dovuto è determinato in base alla dichiarazione dei redditi consolidata.

Per il primo esercizio di tassazione consolidata, l'acconto è versato dalla controllante ed è determinato sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo precedente dalle società che fanno parte del consolidato.

9.5. - Gli effetti del consolidato nazionale

9.5.1. - L'utilizzo delle perdite

Con il regime di tassazione di gruppo è concessa la possibilità di compensare gli imponibili negativi e positivi del gruppo. Tuttavia, è previsto un limite all'utilizzo delle perdite maturate nei periodi d'imposta precedenti all'opzione per il consolidato: le stesse possono essere utilizzate unicamente dalle società cui competono.

In sede di consolidato, pertanto, le singole società dovranno per prima cosa compensare le perdite fiscali con i propri imponibili e, successivamente, trasferire il "saldo" positivo, ovvero la perdita d'esercizio alla controllante.

9.5.2. - Esclusione dall'imponibile dei compensi corrisposti a fronte di "risparmi fiscali"

L'art. 118, comma 4, del "nuovo" TUIR dispone l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile delle somme percepite e versate tra le società consolidate in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Tutto ciò risponde all'esigenza di consentire che all'interno del gruppo vengano erogate delle somme (quale contropartita) alle società che trasferiscono le perdite affinché le stesse non risultino penalizzate dall'impossibilità di utilizzare dette perdite in compensazione di redditi futuri.

9.5.3. - Il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo

Per effetto dell'art. 123, del "nuovo" D.P.R. 917/1986, per le società che optano per la tassazione di gruppo è previsto, inoltre, un regime di neutralità fiscale per le cessioni infragruppo di beni diversi da quelli che producono ricavi. Per tale scopo, le società (cedente e cessionaria) devono esercitare l'opzione congiunta per la neutralità che dovrà risultare dal relativo contratto stipulato in forma scritta.

Inoltre, dalla dichiarazione dei redditi dovrà risultare la differenza tra il valore di libro e il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito. L'opzione per la neutralità potrà essere effettuata anche per una singola operazione.

9.5.4. - Il regime dei dividendi distribuiti dalle società consolidate

Per effetto della tassazione di gruppo è prevista l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo dei dividendi distribuiti dalle società consolidate. Tale norma rappresenta un'agevolazione rispetto al regime ordinario, il quale prevede un'esclusione limitata al 95% del dividendo lordo.

9.6. - L'interruzione anticipata della tassazione di gruppo

Se il requisito del controllo cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio il

reddito della società o dell'ente controllante - per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito - andrà aumentato per un importo corrispondente:

- agli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'art. 97, secondo comma, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986;
- alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa società o ente controllante o da un'altra società controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 123, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986.

Entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:

1. la società o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo di acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione;
2. ciascuna società controllata deve effettuare l'integrazione di cui al punto n. 1 riferita ai redditi propri così come risultante dalla comunicazione inviata alla società o ente controllante ai sensi dell'art. 121, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986.

Inoltre, va evidenziato che entro il termine di trenta giorni la società o ente controllante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo (cfr. art. 123, terzo comma, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986).

Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986, i crediti chiesti a rimborso e le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante.

Le disposizioni in questione trovano applicazione anche nel caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato. Infine, si evidenzia che nel caso di fusione della società controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesto mediante interpello di cui alla L. n. 212/2000 la continuazione del consolidato.

9.7. - Le responsabilità

Per effetto dell'art. 127, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986, è prevista una forma di responsabilità solidale tra la società o ente controllante che presenta la dichiarazione dei redditi e le singole società controllate del gruppo limitatamente alle maggiori imposte, sanzioni ed interessi calcolate in sede di accertamento in conseguenza di rettifiche operate a carico di queste ultime.

In buona sostanza, quindi, qualora l'Amministrazione finanziaria accerti, ad esempio, un maggior reddito in capo ad una delle controllate, per le maggiori imposte, sanzioni ed interessi risponderanno solidalmente la società controllante e la società a cui è stato rettificato il reddito.

In caso di omesso versamento, invece, la responsabilità ricade interamente e solidalmente su tutte le società partecipanti al consolidato, anche se è prevista una richiesta prioritaria delle somme dovute alla società o ente controllante.

10. - IL CONSOLIDATO MONDIALE

10.1. - Il quadro generale

Con la riforma fiscale viene introdotto – accanto al consolidato nazionale - il regime di tassazione per il gruppo di imprese transnazionale non residenti. Infatti, per effetto dell'art. 130, primo comma, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986 le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, possono esercitare l'opzione per includere nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), lett. a) e b) del codice civile, non residenti e rientranti tra i soggetti considerati dalla legge.

10.2. - I soggetti ammessi

Per effetto dell'art. 130, del “nuovo” D.P.R. n. 917/1986, l'esercizio dell'opzione per la tassazione del consolidato mondiale è consentito ai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

- società ed enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
- società ed enti controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1, del codice civile dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non siano a loro volta, tenendo conto anche delle parti ad esse correlate, controllanti ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile di altra società o ente commerciale residente.

10.3. - Gli effetti del consolidato mondiale

Ai sensi dell'art. 131 del “nuovo “TUIR”, per effetto della tassazione del consolidato transnazionale è previsto che i redditi delle società controllate non residenti siano imputati, indipendentemente dalla distribuzione, proporzionalmente alla quota di partecipazione alle stesse.

L'imputazione dei redditi in parola avviene nel periodo d'imposta del soggetto controllante in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società controllata. L'opzione per il consolidato mondiale ha validità per 5 anni.

Gli obblighi di versamento delle imposte a saldo ed in acconto competono alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società residenti singolarmente considerate.

10.4. - I presupposti di efficacia per l'esercizio dell'opzione dei gruppi mondiali

L'efficacia dell'opzione in questione è subordinata, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, “nuovo” D.P.R. n. 917/1986 al verificarsi delle seguenti condizioni:

- l'esercizio dell'opzione deve avvenire relativamente a tutte le società controllate non residenti. Le società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato devono essere possedute direttamente o indirettamente dalla controllante per una percentuale superiore al 50%;
- vi deve essere identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società controllante;
- il bilancio del soggetto controllante residente deve essere soggetto a revisione da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob;
- attestazione rilasciata da ciascuna società controllata non residente secondo le modalità che saranno previste con apposito decreto.

Per effetto dell'art. 132, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986 entro il primo esercizio di opzione per la tassazione del gruppo mondiale, la società controllante deve proporre istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione in parola. In particolare dall'istanza di interpello dovrà risultare:

- la presenza dei requisiti soggettivi previsti in capo alla società controllante;
- la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte le società controllate;
- la denominazione, la sede, l'attività svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti, la denominazione dei soggetti cui è stato attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;
- l'elenco dei tributi esteri relativamente ai quali verrà chiesto il credito d'imposta.

10.5. - Gli obblighi delle società od enti controllanti

Per effetto dell'art. 134, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986, l'ente o la società controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo, il reddito viene rideterminato secondo le norme fiscali nazionali, con le rettifiche di seguito previste:

- esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito dalle società incluse nella tassazione di gruppo;
- adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito risultanti dai bilanci secondo i criteri previsti dalle norme nazionali;
- i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo anteriore al primo cui si applicano i criteri di tassazione dei gruppi di società mondiali sono riconosciuti a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti da future disposizioni regolamentari emanate dall'Amministrazione finanziaria.

10.6. - I trasferimenti infragruppo

Ai sensi dell'art. 135, "nuovo" TUIR, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni di beni diversi da quelli che determinano ricavi fra le società non residenti partecipanti al regime di tassazione del consolidato mondiale, concorrono alla formazione del reddito in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante nella controllata cedente e quella, se minore, nella controllata acquirente.

10.7. - La determinazione dell'imposta dovuta

La società controllante determina il reddito imponibile complessivo sommando algebricamente il proprio reddito imponibile e quelli delle controllate estere determinato secondo i criteri menzionati, e, successivamente, calcola l'imposta dovuta.

Dall'imposta complessiva determinata, oltre alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d'imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione anche le imposte pagate all'estero.

10.8. - L'interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell'opzione

Ai sensi dell'art 137, "nuovo" TUIR, nel caso in cui, prima del compimento del periodo di 5 anni, vengano meno i requisiti soggettivi previsti in capo alla società controllante, gli effetti dell'opzione esercitata cessano con decorrenza dal periodo d'imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al momento del venir meno dei predetti requisiti soggettivi.

In conseguenza di ciò, le perdite del soggetto controllante non utilizzate nel periodo d'imposta in cui vengono meno i presupposti per la tassazione del consolidato mondiale, si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso a determinare l'unica base imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Quanto finora esposto non si verifica nell'ipotesi in cui un nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato l'opzione per la tassazione del consolidato mondiale.

10.9. - L'interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti

Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad una o più società controllate non residenti prima del compimento dei 5 anni di validità dell'opzione in parola, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto della partecipazione della società al gruppo in conseguenza dell'applicazione delle norme relative al "pro rata" patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 97, "nuovo" D.P.R. n. 917/1986.

Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad oltre due terzi delle società controllate non residenti, le perdite non utilizzate nel periodo d'imposta in cui vengono meno i presupposti per la tassazione del consolidato mondiale, si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso a determinare l'unica base imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società, da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle società non residenti in parola.

11. - L'ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 344/2003 dispiegheranno la propria efficacia dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 1° gennaio 2004.

§§§

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli